

Responsabilità dell'organizzatore e responsabilità dei delegati alla sicurezza

**REGOLE, FONTI NORMATIVE, TITOLI DI
RESPONSABILITÀ E DANNI RISARCIBILI**

L'ordinamento sportivo

- ▶ Lo Stato, nel riconoscere allo sport funzione primaria che trascende dall'interesse specifico dei partecipanti per assurgere a strumento di elevazione sociale e di integrazione tra i popoli, ne ha evidenziato la specifica funzione attraverso la costituzione di una serie di norme che danno vita ad **un ordinamento giuridico autonomo (sportivo), in posizione di integrazione e sussidiarietà rispetto a quello generale.**

L'ordinamento sportivo

- ▶ **La L. 426 del 1942, istitutiva del CONI**, (oggi abrogata dal d.lgs. 23.7.1999, n. 242, portante il *“Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – C.O.N.I., a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* cd. Decreto Melandri) istituzionalizzava in tal senso il concetto di sport e, nel contempo, poneva le basi per una sua disciplina e razionalizzazione all’interno delle regole e dei precetti dell’ordinamento nazionale.

L'ordinamento sportivo

- ▶ **La Cassazione, in una sentenza del 1978**, ha definito l'organizzazione sportiva, vista indipendentemente dal suo inserimento nell'ordinamento statale, “un ordinamento giuridico sezionale, dove sono evidenti tutti gli elementi che concorrono a formare un ordinamento: una pluralità di soggetti, una compiuta organizzazione e una autonomia normativa”.

FONTI NORMATIVE

- ▶ **Disposizioni del T.U.L.P.S (R.D. 18.06.1931, n. 773)** ed in particolare gli **art. 68 e 71** per cui chi organizza un evento sportivo a pagamento in luogo pubblico o aperto al pubblico è tenuto a richiedere la licenza alla questura, secondo quanto previsto dagli artt. 68 e 71 del R.D. 18.6.1931, n. 773, nonché **l'art. 81** che prevede l'intervento della Pubblica Autorità, che può risolversi anche nell'ordine di sospensione o cessazione del lo spettacolo e di sgombero del locale (art. 82);
- ▶ **L. 13.12.1989, n. 401** ("Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive"), e ss modifiche;
- ▶ **D.M. 25.8.1989**, contenente "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", che per la prima volta introduce normativamente il concetto di attività sportiva quale attività pericolosa;
- ▶ **D.l. 20.8.2001, n. 336** ("Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive"), convertito con modificazioni nella l. 19.10.2001, n. 377;
- ▶ **D.L. 24.2.2003, n. 28** ("Disposizioni per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive"), convertito con modificazioni nella l. 24.4.2003, n. 88; il
- ▶ **D.L. 17.8.2005, n. 162** ("Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive"), convertito nella l. 17.10.2005, n. 210;
- ▶ **D.L. 8.2.2007, n. 8, convertito nella l. 4.4.2007, n. 41** ("Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive"), introdotto a seguito dell'uccisione dell'agente Raciti al termine della partita Catania-Palermo
- ▶ **Codice di giustizia sportiva**, ed in particolare gli **art. 6 comma 3, 6 comma 4 e 25 co. 3 e 4 (già art. 4 e 12 del C.g.s.)**.

L'ORGANIZZATORE DI EVENTI SPORTIVI

- ▶ Per **“organizzatore” di eventi sportivi** si intende tradizionalmente la persona fisica (ipotesi che si verifica raramente), la persona giuridica (in forma di S.p.A. o di S.r.l.), l'associazione non riconosciuta ex art. 36 ss., c.c., (ipotesi molto frequente, che ricomprende le cd. “società sportive” soprattutto dilettantistiche) ed il comitato, che *“assumendosene tutte le responsabilità (civili, penali, amministrative) nell'ambito dell'ordinamento giuridico dello stato, promuove l'incontro di uno o più atleti con lo scopo di raggiungere un risultato in una o più discipline sportive, indipendentemente dalla presenza o meno di spettatori e, quindi, indipendentemente dal pubblico spettacolo”*.

L'ORGANIZZATORE DI EVENTI SPORTIVI

► Nell'ambito degli organizzatori, si suole distinguere fra:

organizzatori “di diritto”, appartenenti ad una Federazione e regolarmente autorizzati ad organizzare una manifestazione;

organizzatori “di fatto”, non federati e non autorizzati;

organizzatori *pro-tempore*: non federati, ma regolarmente autorizzati ad organizzare un evento sportivo.

Tale distinzione sembra peraltro assumere rilievo essenzialmente ai fini dell'omologazione dei risultati delle gare, piuttosto che in seno all'ordinamento giuridico generale, con la conseguenza che l'organizzatore, che con la propria condotta abbia violato disposizioni penali e/o civili, resterà verosimilmente assoggettato alla giustizia ordinaria, in linea di principio al di là del suo inquadramento nell'una o nell'altra tipologia di “organizzatore”.

L'ORGANIZZATORE DI EVENTI SPORTIVI

Le caratteristiche che contraddistinguono l'organizzatore sono la finalità di promuovere la competizione e il potere di controllo e di direzione della stessa. E' per tale ragione che l'organizzatore, in linea di principio, incarna anche la figura di colui che potrà essere chiamato a rispondere dei pregiudizi eventualmente arrecati ai partecipanti alla gara, oppure a terzi, quali spettatori od estranei.



Cass., 27.10.2005, n. 20908: “...in tema di responsabilità civile per lesioni cagionate nel contesto di un'attività agonistica, non possono considerarsi partecipanti solo gli atleti in gara ma anche tutti coloro che sono posti al centro o ai limiti del campo di gara per compiere una funzione indispensabile allo svolgimento della competizione [. . .]”.

L'ORGANIZZATORE DI EVENTI SPORTIVI

- ▶ **L'organizzatore di una manifestazione sportiva è tenuto ad osservare**, al fine di assolvere i propri obblighi di controllo, **una pluralità di disposizioni**, finalizzate alla realizzazione della sicurezza dell'evento sportivo, quali essenzialmente:
 - ▶ **a) prescrizioni della legge in senso stretto;**
 - ▶ **b) norme regolamentari sportive;**
 - ▶ **c) principi generali di comune prudenza.**

IL RISCHIO CONSENTITO

L'organizzatore dovrà quindi prevedere *a priori*, secondo il criterio della prevedibilità *ex ante*, qualsiasi rischio di eventi lesivi che possa essere originato dall'espletamento dell'attività o della manifestazione sportiva in svolgimento.

- ▶ È quindi necessaria un'attività di specifica e complessa programmazione in ordine alla sicurezza dell'evento sportivo da organizzare, mediante la "previsione di tutto il prevedibile, al di là delle prescrizioni statuali e regolamentari di settore, e con una valutazione in concreto di ogni strumento volto a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva" (cd. **rischio "consentito"**), entro i quali infatti nessuna responsabilità può, in linea di principio, essere addebitata all'organizzatore.

IL RISCHIO CONSENTITO

- ▶ Tuttavia, in sede di applicazione pratica, si è assistito di frequente ad una valutazione della prevedibilità, da parte della giurisprudenza, secondo un criterio “**a posteriori**”, anziché “*ex ante*”, e cioè alla stregua dell’equazione per cui lo stesso verificarsi dell’evento lesivo, nonostante l’osservanza delle norme regolamentari per la sicurezza dell’impianto e dei luoghi, sarebbe di per sé indice della sua prevedibilità.
- ▶ EVENTO LESIVO = RESPONSABILITA' ORGANIZZATORE

IL RISCHIO CONSENTITO

- ▶ È stata **ad esempio** affermata la responsabilità della società di calcio per le lesioni riportate da uno spettatore in seguito alla caduta dovuta alla presenza sulle gradinate di frammenti di vetro e di altri rifiuti, e addirittura per le lesioni causate dal lancio di monete all'interno dello stadio.
- ▶ **Trib. Roma 5.2.1992, n. 1393, la quale, peraltro, ha affermato la responsabilità della S.S. Lazio**, sulla base dell'art. 2043 c.c., solo nella misura del 25%, ritenendo che per il restante 75% questa dovesse essere ascritta allo spettatore che, invece di attendere lo sfollamento della massa degli spettatori, con grave imprudenza e senza la necessaria attenzione, aveva sceso i gradini, nonostante la rezza e la visibile presenza per terra dei detti detriti. Nella giurisprudenza di merito più risalente, in relazione ad analogo incidente, la responsabilità della società calcistica era invece stata negata.
- ▶ **Nel secondo caso, Tribunale di Milano (sez. VII 21 settembre 1998 - Berutti vs AC Milan)** è stata ritenuta responsabile ex art. 2050 c.c., una società sportiva di calcio professionistico, che aveva organizzato la manifestazione, per il danno patito da uno spettatore colpito da un oggetto contundente (moneta), scagliato da un terzo rimasto ignoto, situato in un settore diverso .

L'evoluzione nella giurisprudenza dell'attività sportiva quale attività pericolosa

- ▶ **Sotto il profilo normativo** il dato rilevante è quello introdotto dal citato **D.M. 25.08.1989**, contenente «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi».
- ▶ **Sotto il profilo giurisprudenziale**, invece, a partire dagli anni Sessanta e fino agli anni Novanta, si riteneva che l'organizzazione di eventi sportivi non dovesse qualificarsi come attività pericolosa, in quanto di natura neutra.
- ▶ L'assunto veniva in particolare affermato con riferimento alla responsabilità delle società di calcio per incontri professionistici, e più in generale per gli sport a violenza eventuale, di per sé ritenuti non pericolosi.
- ▶ Tuttavia, **nel corso degli anni, la giurisprudenza si è evoluta nel senso di ricomprendere l'organizzazione di una partita di calcio professionistico fra le attività pericolose.**

L'evoluzione nella giurisprudenza dell'attività sportiva quale attività pericolosa

- ▶ Tribunale di Milano (**19.10.1972**) non aveva accolto la domanda di risarcimento dei danni formulata nei confronti del Milan da parte di un tifoso, che era stato colpito da un petardo nel corso della partita Milan-Fiorentina.
- ▶ Tribunale di Milano (**21.3.1988**), trovandosi a giudicare sulla domanda risarcitoria avanzata da un tifoso aggredito fuori dallo stadio da soggetti dell'opposta tifoseria, rimasti in parte non identificati, arrivò a sostenere che i comportamenti violenti dei tifosi, se pure astrattamente prevedibili, non avrebbero potuto essere contrastati con efficacia nemmeno affidando un vigilante ad ogni spettatore.

L'evoluzione nella giurisprudenza dell'attività sportiva quale attività pericolosa

- ▶ **La prima Corte** ad affermare la responsabilità per esercizio di attività pericolosa della società che aveva organizzato l'evento calcistico, **fu il Tribunale di Ascoli Piceno (13.5.1989)**, il quale, relativamente ai danni provocati in seguito ad un incendio sviluppatosi per la presenza di una grande quantità di materiale infiammabile abusivamente introdotto nello stadio, affermò che “il presidente della società di calcio è penalmente e civilmente responsabile di tali fatti se non dimostra di avere predisposto una rigorosa, specifica e puntuale divisione di mansioni e di avere delegato la vigilanza ed il controllo sugli impianti sportivi a persone idonee a svolgere detti compiti” (94).
- ▶ Infine, il Tribunale di Milano (**21.9.1998**) arrivò a ricomprendere nell'alveo di cui all'art. 2050 c.c. l'organizzazione di un evento sportivo calcistico, quando condannò la società organizzatrice a risarcire i danni subiti da un tifoso colpito all'occhio da un oggetto lanciato dentro allo stadio (partita Milan-Sampdoria del 28.10.1990).

MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RISCHIO D'IMPRESA

- ▶ Si è quindi affermata, nel tempo, la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzatore della manifestazione calcistica, fondata sul principio che tale attività sia attività pericolosa.
- ▶ Quale il motivo di tale rigore?
- ▶ Esso **si rinviene**, in sintesi, **nella valorizzazione della rilevanza economica delle manifestazioni calcistiche** (da cui deriverebbe un vero e proprio rischio di impresa) e, dunque, nel discendente postulato per cui la responsabilità oggettiva sia conseguenza delle attività imprenditoriali ed in particolare di quelle rischiose.
- ▶ Inoltre, **due ulteriori motivazioni** sono connesse alla **necessità di favorire il danneggiato** (in quanto i criteri di attribuzione di tali forme di responsabilità non richiedono analisi complesse) anche in considerazione della circostanza per cui è altamente complesso, soprattutto nei danni agli spettatori, individuare concretamente il soggetto danneggiante.

Organizzazione di eventi sportivi quale attività pericolosa se riguarda:

- ▶ Eventi relativi a sport che utilizzano mezzi a motore, come l'automobilismo ed il motociclismo;
- ▶ gli eventi relativi a sport che comportano ad ogni manifestazione lo spostamento di decine di migliaia di spettatori e causano perciò notevoli problemi di ordine pubblico, come il **calcio professionistico**;
- ▶ l'organizzazione di una competizione sciistica;
- ▶ l'organizzazione di un'autogimkana;
- ▶ l'organizzazione di una gara internazionale di canoa *kajak*.

RESPONSABILITA' CIVILE

- ▶ **Sotto il profilo civilistico**, la casistica rinvenuta in giurisprudenza si può raggruppare nei seguenti profili di responsabilità.
- ▶ Con riguardo ai soggetti danneggiati, si distinguono:
 - ▶ a) **danni occorsi agli atleti;**
 - ▶ b) **danni provocati a spettatori e tifosi.**
- ▶ Con riguardo ai titoli di responsabilità:
 - ▶ a) **responsabilità contrattuale** (art. 1218 c.c.);
 - ▶ b) **responsabilità extracontrattuale** (art. 2043 c.c.);
 - ▶ c) **responsabilità oggettiva** (art. 2049, 2050, 2051 c.c.).

DANNO AGLI ATLETI

- ▶ Con riferimento ai danni subiti dagli atleti, in favore degli stessi si potranno applicare, se dipendenti dall'organizzatore, **l'art. 2087 c.c.**, per cui "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro" e comunque, più specificatamente, le previsioni della l. n. 81 del 1991, operante anche con riguardo agli atleti inquadrabili come lavoratori autonomi.
- ▶ La norma, in particolare, è stata applicata nel caso di un calciatore professionista, il quale, nel corso della propria attività sportiva, aveva subito due fratture al metatarso del piede destro, a seguito delle quali era stato operato di osteosintesi con inserimento di una vite metallica, che poi non era stata rimossa completamente per un errore. L'atleta era stato poi visitato da un medico dell'Istituto di Medicina dello Sport di Torino, che aveva dichiarato l'idoneità del calciatore, il quale poi, nel corso di un allenamento, aveva riportato una terza frattura dalla quale era derivata la totale inabilità al gioco del calcio e una inabilità permanente del 12%.
- ▶ La Suprema Corte (**Cass.civ. 8.1.2003 n. 85**) ha affermato la responsabilità della società di calcio, ex art. 2087 c.c., in quanto la stessa aveva omesso di comunicare al centro medico sportivo la storia sanitaria dell'atleta ed aveva altresì omesso propri controlli sul calciatore.
- ▶ Nel medesimo caso, inoltre, è stata affermata la responsabilità della società sportiva **anche ex art. 2049 c.c.**, applicabile in relazione agli illeciti commessi dai preposti, quale – nella specie – il medico sportivo della società stessa.

IL CASO GIAMPA'

- ▶ In una diversa fattispecie, un orientamento giurisprudenziale ha invece ritenuto **applicabile l'art. 2050 c.c.** affermando quindi la responsabilità extracontrattuale della società di calcio nei confronti dell'atleta, per esercizio di attività pericolosa.
- ▶ Durante la partita di calcio Messina-Lecce, il calciatore Domenico Giampà (giocatore del Messina Calcio) andò a scontrarsi con un cartellone pubblicitario "rotativo" posizionato a bordo campo, riportando lesioni personali alla coscia sinistra a causa della recisione del muscolo mediale, e ben 147 punti di sutura.
- ▶ Al riguardo, il regolamento della F.I.G.C. prevede una distanza di due metri e mezzo di tali cartelloni dalle linee di demarcazione del campo. Si è peraltro rilevato che il rispetto di dette prescrizioni non esime la società sportiva dall'osservanza dei principi generali di cautela e di salvaguardia per l'incolumità degli atleti, vale a dire che non basta aver rispettato le distanze stabilite per poter affermare e dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Di qui, **la responsabilità oggettiva ex art. 2050 c.c.**, ipotizzata a carico della società sportiva per omessa vigilanza sul corretto posizionamento del supporto pubblicitario – che sembra fosse stato spostato dopo il controllo degli ufficiali di gara – nonché "per omessa adozione delle misure di sicurezza necessarie a rendere l'insidia del ferro sporgente del cartello pubblicitario visibile e prevedibile".

DANNI A TERZI, SPETTATORI, TIFOSI

- ▶ Si rinvengono in giurisprudenza:
- ▶ sia decisioni che hanno affermato la responsabilità della società di calcio a titolo contrattuale, **ex art. 1218** c.c.;
- ▶ sia pronunzie che ne hanno invece riconosciuta la responsabilità aquiliana **ex art. 2043 e ss.**;
- ▶ non si può peraltro escludersi il **cumulo di entrambi i titoli di responsabilità.**

RESPONSABILITA' CONTRATTUALE

- ▶ **La fonte** della responsabilità contrattuale si rinviene **nel contratto perfezionatosi con l'acquisto del biglietto** che comporta, oltre alla obbligazione principale di garantire la partecipazione all'evento, una serie di obbligazioni accessorie e strumentali, tra cui certamente quella di garantire l'incolumità degli spettatori.
- ▶ La giurisprudenza (tra l'altro **Trib. Milano 21.03.1988**) ha affermato che "l'obbligo di garantire il godimento dello spettacolo assunto dall'ente organizzatore della partita di calcio con la vendita del biglietto include certamente il dovere di adottare tutte le misure idonee ad assicurare l'incolumità degli spettatori, anche sulla fase dell'ingresso e dell'uscita dallo stadio"

RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE: IL NEMINEM LAEDERE

- ▶ Con riguardo all'orientamento giurisprudenziale che ha riconosciuto la responsabilità extracontrattuale della società di calcio per danni arrecati ai terzi, quali spettatori e tifosi, lo stesso ha fatto leva, di volta in volta, sulla responsabilità generale di cui al precetto del *neminem laedere*, ex art. 2043 c.c., e sulle responsabilità speciali di cui agli art. 2049 e 2050 c.c.
- ▶ Ed infatti, nel caso degli incontri di calcio professionistici, l'esigenza di oggettivizzare la responsabilità per eventi dannosi occorsi durante le partite riposa, da un lato, nella difficoltà di individuare un responsabile del comportamento dannoso, e, dall'altro, nell'esigenza di apprestare al danneggiato una più veloce ed efficace azione risarcitoria (*favor victimae*)

RESPONSABILITA' OGGETTIVA

- ▶ La tendenza ad “oggettivizzare” la responsabilità delle società sportive, in caso di eventi professionistici, si giustifica preminentemente sul rilievo che lo sport, ed in particolare taluni sport, come il calcio, sono sempre più da riguardare come business, in ragione dei molteplici interessi economici che vi ruotano attorno (pubblicità, sponsorizzazioni, diritti radiotelevisivi, eventi promozionali), cosicché ben si comprende l'esigenza di applicare il principio “***cuius commoda eius et incommoda***”, con conseguente responsabilità oggettiva della società sportiva per i danni arrecati ai terzi, come, ad esempio, nel caso del lancio di fumogeno.
- ▶ Un caso emblematico di affermazione di responsabilità ex art. 2050 c.c. a favore di un terzo spettatore, è quello relativo all'incidente avvenuto allo Stadio delle Alpi di Torino durante la partita di calcio **Juventus-Roma, nel corso del campionato 2000-2001.**

JUVENTUS ROMA

CAMPIONATO 2000/2001

- ▶ In tale occasione, **un tifoso della Roma veniva gravemente ferito alla mano destra da un fumogeno, lanciato dal settore riservato alla tifoseria avversaria** che egli non aveva potuto evitare, a causa della ingessatura che gli immobilizzava la gamba e che gli aveva impedito di allontanarsi celermente.
- ▶ **Il danneggiato conveniva la Juventus, a titolo di responsabilità extracontrattuale** per esercizio di attività pericolosa ex art. 2050 c.c., con conseguente onere probatorio, a carico della Juventus, di "aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno".
- ▶ All'esito dell'istruttoria esperita nel corso del giudizio, era emersa, in primo luogo, la responsabilità della Questura competente, e quindi dello Stato, a causa delle riscontrate lacune nel sistema di perquisizioni, ed inoltre la responsabilità del Comune di Torino, in qualità di proprietario dello Stadio delle Alpi, per aver concesso in locazione alla Juventus uno stadio, le cui strutture si erano rivelate inadeguate nel 2001, in quanto sprovviste di ripari orizzontali fissi o mobili che ostacolassero i lanci reciproci di oggetti fra le tifoserie avversarie, con conseguente pericolosità dello stadio stesso.
- ▶ L'istruttoria aveva quindi escluso la responsabilità della Juventus organizzatrice, tanto più che la stessa aveva più volte sollecitato interventi adeguatori del Comune di Torino, mirati a fronteggiare la pericolosità dell'evento calcistico.
- ▶ Tuttavia **la Juventus è stata condannata ex art. 2050 c.c.**, sull'assunto che la stessa, ben consapevole della pericolosità dell'incontro e dell'impianto – tant'è vero che aveva più volte sollecitato al riguardo interventi da parte del Comune – non aveva scelto di disputare la partita in un altro stadio.

IL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

- ▶ **Il Codice di giustizia della F.I.G.C.** configura a carico delle società calcistiche una responsabilità oggettiva in relazione all'operato dei propri sostenitori sia sul proprio campo, ivi compreso il campo neutro, sia su quello delle società ospitanti (**art. 4, comma 3°**);
- ▶ Un'ulteriore responsabilità in relazione all'ordine e alla **sicurezza prima, dopo e durante lo svolgimento della gara, sia all'interno** del proprio impianto sportivo, che **nelle aree esterne** immediatamente adiacenti (**art. 4, comma 4°**).
- ▶ È inoltre previsto che le società rispondano per **l'introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale** pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza; esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione comunque oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza (art. 12, comma 3°);
- ▶ Le società sono responsabili anche per **i fatti violenti commessi dai propri sostenitori in occasione della gara**, sia all'interno del proprio impianto sportivo, che nelle aree esterne immediatamente adiacenti, quando siano direttamente collegati ad altri comportamenti posti in essere all'interno dell'impianto sportivo, se dal fatto derivi un pericolo per l'incolumità pubblica o un danno grave all'incolumità fisica di uno o più persone (art. 14, comma 1°);

RAPPORTO TRA SOCIETA' ORGANIZZATRICE E FORZE DELL'ORDINE

- ▶ **La presenza delle forze dell'ordine è necessaria**, e l'organizzatore che non la attivi tempestivamente potrà incorrere in responsabilità.
- ▶ Le forze dell'ordine, pur non potendo interferire nell'organizzazione della manifestazione, qualora non siano violati precetti dell'autorità amministrativa, debbono collaborare con l'organizzazione qualora le intemperanze del pubblico possono turbare o mettere in pericolo il corretto andamento della competizione.
- ▶ Pertanto, provato che un determinato fatto sia attribuibile alla **mancata collaborazione delle forze dell'ordine**, l'organizzatore **non risponderà** dell'illecito in sede civile.
- ▶ **L'intervento della Pubblica Autorità**, previsto espressamente dall'art. 81 del TULPS, che può risolversi anche nell'ordine di sospensione o cessazione dello spettacolo e di sgombero del locale (art. 82) e confermato nel Regolamento di esecuzione del t.u. agli art. 141-142 con l'istituzione di una Commissione permanente di vigilanza nominata ogni anno del Prefetto, con poteri consultivi e di vigilanza, **non esonera l'impresario dall'adozione di tutte quelle misure** che la normale prudenza gli impone per garantire il pacifico godimento dello spettacolo

RESPONSABILITA' E LIMITI

- ▶ **sussiste la responsabilità** dell'organizzatore verso gli atleti e verso gli spettatori, se un evento dannoso derivi da scelte improprie dei luoghi, da inadeguatezza di impianti, strumenti od attrezzature, da inesperienza di atleti nota o conoscibile da parte dell'organizzatore;
- ▶ **sussiste la responsabilità** dell'organizzatore se un evento dannoso sia riconducibile alla condotta di un suo preposto, esclusi gli ufficiali di gara federali;
- ▶ **non sussiste la responsabilità** dell'organizzatore se un evento dannoso consegua al mancato intervento delle forze dell'ordine, presenti in campo, che abbiano omesso di intervenire;
- ▶ **non sussiste la responsabilità** dell'organizzatore ogniqualvolta un evento dannoso sia esclusiva conseguenza del comportamento imprudente di un atleta o di uno spettatore, che spezzi il nesso causale fra l'attività organizzativa e la lesione arrecata;
- ▶ la responsabilità dell'organizzatore trova delle precise limitazioni spazio-temporali, dovendosi **escludere ogni forma di responsabilità, a titolo contrattuale, per i fatti avvenuti all'esterno dello stadio ed alle zone pertinenti dello stesso nonché nel periodo antecedente e successivo allo svolgersi della manifestazione**. Nelle medesime condizioni, se non va esclusa in linea di principio la diversa responsabilità extracontrattuale, più semplice è assolvere all'onere della prova da parte della società, al fine di vedere esclusa anche una responsabilità ai sensi degli art. 2043, 2050 e 2051 c.c.

RESPONSABILITA' DEGLI ADDETTI: GLI STEWARD

- ▶ La figura degli steward – ispirata alla esperienza anglosassone – è stata introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento con **l'art. 19-quater del D.M. 19 marzo 1996, n. 61** (aggiunto dal D.M. 6 giugno 2005, n. 18432): “soggetti incaricati dell'accoglienza e dell'instradamento degli spettatori e dell'eventuale attivazione delle procedure inerenti alla pubblica incolumità, nonché [...] addetti ai servizi connessi”.
- ▶ La norma fondamentale in materia va rinvenuta nell'art. **2-ter del D.L.8 febbraio 2007, n. 8**, che rimanda per la disciplina di dettaglio sull'organizzazione ed il servizio degli steward ad apposito decreto ministeriale.
- ▶ Il decreto del Ministro dell'interno, **8 agosto 2007, n. 27449**, cd. “decreto steward”, ha assolto a questo compito: lo stesso D.M. è stato soggetto a modifiche con i successivi D.M. 24 febbraio 2010 e 28 luglio 2011 ed è stato, di recente, sostituito dal **D.M. 13 agosto 2019**.

RESPONSABILITA' DEGLI ADDETTI: GLI STEWARD

- ▶ L'art. 1 del D.M. 13 agosto 2019 definisce le **funzioni degli steward**:
- ▶ 1. Deputati ai servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche, di accoglienza e instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi”;
- ▶ 2. Ausiliari delle forze di polizia: esercitano i servizi ausiliari dell'attività di polizia relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo ma nei limiti in cui tale attività richiedano “l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia”.

RESPONSABILITA' DEGLI ADDETTI: GLI STEWARD

- ▶ Controversa, sotto il profilo soggettivo, la **natura giuridica**: si esclude, argomentando ex art. 6 quater l. 13 dicembre 1989, n. 401, che rivestano la qualità di incaricati di pubblico servizio.
- ▶ Ne consegue che sul piano della tutela passiva, agli steward sono estese le particolari tutele connesse alle qualifiche di cui agli art. 357 e 358 c.p., potendosi integrare nei loro confronti i reati di cui agli art. 336 e 337 c.p.;
- ▶ Al contrario, in difetto della predetta qualifica, non è consentito di ipotizzare a carico dei predetti, un titolo di responsabilità per gravi reati contro la p.a. (concussione ex 317 c.p., corruzione ex 320 c.p., rifiuto di atti d'ufficio ex 328 c.p.).

IPOTESI DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

▶ In capo all'organizzatore:

in base al comma 1bis dell'art. 6-quater della citata l. 401 del 1989, ove le società sportive abbiano affidato le mansioni di steward ad uno o più soggetti privi dei requisiti di onorabilità previsti all'art. 11 del T.U.L.P.S. (r.d. 18 giugno 193, n. 773), il prefetto irroga una **sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 100.000 euro**;

▶ In capo agli steward:

l'omissione dei controlli da parte degli steward, ai sensi dell'art. 1 comma 3 quater del D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, comporterà, a carico degli stessi, l'irrogazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 20.000**.

LA RESPONSABILITÀ PENALE

- ▶ La responsabilità penale, ricadente in capo agli organizzatori ed ai delegati alla sicurezza per le manifestazioni sportive, risponde a regole diverse rispetto a quelle applicate in sede civile.
- ▶ **PERSONALE**= art. 27 Costituzione «La responsabilità penale è personale»;
- ▶ **IRRETROATTIVA**= art. 25 co. 2 Costituzione «Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
- ▶ **FONDATA SU CRITERI DI IMPUTAZIONE OGGETTIVA**: art. 40 C.P. «Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione».
- ▶ **FONDATA SU CRITERI DI IMPUTAZIONE SOGGETTIVA**: art. 41 co. 1 e 2 C.P. «Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.

CASI PRATICI IN GIURISPRUDENZA

Applicando tali principi sistematici, la giurisprudenza di legittimità (**Cass. IV sez. penale n. 22037/15**) ha affermato la penale responsabilità del presidente della società sportiva dilettantistica – per lesioni colpose – per i danni fisici riportati dall'atleta della propria società che, dopo essere stato colpito da un avversario durante una azione di gioco, entrava in contatto con la rete di recinzione.

L'esclusione della responsabilità, derivante dal venir meno del nesso di causalità tra il fatto (in questo caso l'omissione della società sportiva) e l'evento (il danno riportato) in forza dell'art. 41 c.p., non è stata riconosciuta nel caso di specie, avendo la corte ritenuto che **“il fatto del terzo – ossia il rischio concretizzatosi dell'impatto tra i due giocatori – non può qualificarsi quale evento eccezionale ed imprevedibile, tanto è vero che tale rischio è insito nella regola cautelare imposta dalla stessa federazione sportiva”**.

CASI PRATICI IN GIURISPRUDENZA

- ▶ **Nel già citato Caso Giampà**, il Tribunale Penale di Messina, in data 28.9.2006, ha sancito la condanna per lesioni colpose del legale rappresentante della società che gestiva la cartellonistica e del tecnico allestitore, a tre mesi di reclusione e venti giorni di arresto per entrambi e alla liquidazione delle spese sostenute dal giocatore.
- ▶ Da notarsi la rilevante differenza, sotto il profilo dei soggetti condannati, in sede penale ed in sede civile nel medesimo episodio sottoposto ai giudici, testimonianza del diverso bilanciamento dei valori presi in considerazione dal legislatore e, di conseguenza, nell'attività di interpretazione delle norme da parte della giurisprudenza.

LA RESPONSABILITA' PENALE DEGLI ENTI

D.LGS 231/01

- ▶ La responsabilità penale, pur essendo personale, è oggi applicabile **sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche**, in virtù della L. 231/01, che ha rivoluzionato il sistema penale precedentemente fondato sul principio per cui "*societas delinquere non potest*".
- ▶ Il D.Lgs. 231/2001 ha delineato **una responsabilità diretta e personale per determinati reati dell'ente stesso, che si affianca a quella autonoma delle persone fisiche.**
- ▶ **L'ente, dunque, risponde a titolo personale**, prevedendosi condanne consistenti nel pagamento di **pene pecuniarie.**

LA RESPONSABILITA' PENALE DEGLI ENTI

D.LGS 231/01

- ▶ Criterio di **imputazione oggettiva** di siffatta responsabilità: un soggetto, in posizione di “apicale” o di “sottoposto” all'interno dell'ente, **commette uno o più dei reati elencati espressamente dal D.Lgs. 231/2001 (c.d. reati-presupposto) nell'interesse o a vantaggio di quest'ultimo.**
- ▶ Criteri di **imputazione soggettiva**: il legislatore ha stabilito che l'ente sia responsabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001, qualora gli sia addebitabile **una c.d. colpa di organizzazione**, ossia una inosservanza degli obblighi di vigilanza e di gestione societaria, concretizzabili nella mancata adozione o nell'inefficace attuazione dei modelli di organizzazione e controllo.

LA RESPONSABILITA' PENALE DEGLI ENTI D.LGS 231/01

- ▶ La scelta di adottare **il modello della responsabilità personale colpevole** e, di conseguenza, la previsione di criteri di imputazione sia oggettivi che soggettivi, hanno quindi costituito uno stimolo, per i soggetti destinatari del D.Lgs. 231/2001, ad osservare le prescrizioni del decreto citato e ad adottare i modelli di organizzazione e gestione; tale incentivo non si sarebbe invece profilato nel caso in cui si fosse optato per un modello di responsabilità oggettiva, poiché gli enti collettivi avrebbero potuto computare le sanzioni sofferte come “altrettanti costi necessari da scaricare, come esternalità negative, sulla collettività”.
- ▶ Risulta quindi fondamentale per l'ente, **ai fini di un'esclusione o di un'attenuazione della responsabilità** ex D.Lgs. 231/2001, la dimostrazione di essersi dotato di un **efficace modello organizzativo**, idoneo a prevenire la commissione di reati-presupposto.

LA RESPONSABILITA' PENALE DEGLI ENTI D.LGS 231/01

- ▶ **La L. 3 agosto 2007, n. 123**, introducendo nella parte speciale del D.Lgs. 231/2001 **l'art. 25 septies**, rubricato “*Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*”, ha ampliato la responsabilità delle società ai suddetti reati colposi commessi in violazione di norme antinfortunistiche.

LA RESPONSABILITA' PENALE DEGLI ENTI D.LGS 231/01

- ▶ In merito a problematiche circa il criterio di imputazione oggettiva del reato all'ente ex art. 25 *septies*, D.Lgs. 231/2001, occorre distinguere le varie figure che, nell'organigramma societario, rivestono funzioni connesse agli obblighi di sicurezza.
- ▶ La classificazione di tali soggetti nelle categorie di apicali o di subordinati si rivela infatti indispensabile **ai fini della configurabilità della prova liberatoria** richiesta all'ente dal D.Lgs. 231/2001 che, nelle ipotesi di reato commesso dagli organi apicali, **presuppone oltre all'adozione e all'efficace attuazione dei modelli organizzativi, anche la fraudolenta elusione di detti modelli.**

LA RESPONSABILITA' PENALE DEGLI ENTI D.LGS 231/01

- ▶ **Il datore di lavoro** è compreso certamente tra i soggetti apicali ex art. 5 comma 1, lett. a), D.Lgs. 231/2001 in forza della titolarità del rapporto di lavoro con il lavoratore o della responsabilità dell'organizzazione dell'impresa fondata sui propri poteri decisionali e di spesa.
- ▶ Sotto la categoria dei **sottoposti** ex art. 5, lett. b) D.Lgs. 231/2001 possono rientrarvi altresì il lavoratore e il medico competente, in quanto entrambi titolari di obblighi di eteroprotezione.
- ▶ Il datore di lavoro può inoltre delegare, in base all'art. 16, D.Lgs. 81/2008, delle funzioni in materia di sicurezza ad una persona appositamente incaricata; tuttavia, il datore di lavoro non è esonerato da obblighi di vigilanza in merito alla corretta esecuzione delle funzioni trasmesse al delegato. Quest'ultima considerazione vale ad ammettere **l'inclusione del suddetto delegato nella categoria dei sottoposti** di cui all'art. 5 comma 1, lett. b), D.Lgs. 231/2001.

LA RESPONSABILITA' PENALE DEGLI ENTI D.LGS 231/01

- ▶ La società deve individuare tutti i pericoli derivanti dall'organizzazione della suddetta attività nei propri impianti, e redigere, in conformità ai dettami del D.Lgs. 81/2008, il Documento di Valutazione del Rischio, che mira a prevenire ogni forma di rischio nello svolgimento della pratica sportiva.
- ▶ L'adempimento degli obblighi predetti e la prevenzione dei reati ex art. 25 septies, D.Lgs. 231/2001 devono essere assicurati mediante l'adozione, ai sensi **dell'art. 30 D.Lgs. 81/2008**, di **modelli organizzativi e di gestione che possono acquisire efficacia esimente** della responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001.

BENEFICI DERIVANTI DALL'ADOZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI IDONEI

- ▶ Il D.Lgs. 231/2001 intende incentivare gli enti ad adottare ed attuare efficacemente i modelli organizzativi di cui agli artt. 6 e 7 del decreto medesimo, mediante un sistema che consenta di beneficiare di:
- ▶ una **causa di esclusione** della responsabilità amministrativa dipendente da reato (art. 6 e 7, D.Lgs. 231/2001);
- ▶ una **mitigazione della sanzioni** pecuniarie (art. 12, D.Lgs. 231/2001);
- ▶ l'**inapplicabilità delle sanzioni interdittive** (art. 17, D.Lgs. 231/2001).

MODELLI ORGANIZZATIVI, CODICI ETICI, DECRETO STEWARD

- ▶ **I protocolli** stabiliti dai modelli organizzativi prevedono regole di condotta caratterizzate da “iperdescrittività”, ossia devono risultare “altamente tassativi”, al fine di prevenire la commissione di determinate fattispecie penali.
- ▶ Diversamente, **i codici etici** enucleano i principi e i valori che qualificano la cultura di impresa dell'ente, demandata a caratterizzare i comportamenti dei dipendenti, dei fornitori e partners della società. Siffatti principi si materializzano nelle specifiche cautele espresse dai protocolli di gestione del rischio-reato, che devono dunque tramutare le generali prescrizioni dei codici etici in puntuali ed operative misure idonee ad impedire, o quantomeno a limitare, la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001300.

MODELLI ORGANIZZATIVI, CODICI ETICI, DECRETO STEWARD

- ▶ In questa prospettiva, l'adozione del citato D.M. 13 agosto 2019 di modifica del D.M. 8 agosto 2007 recante "Organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi", cd "**decreto steward**", che descrive minuziosamente figure, compiti ed attività dei soggetti addetti alla sicurezza negli stadi, imponendo obblighi di formazione e di impiego stringenti, assurge al rango di normativa di primaria importanza nel settore (quasi quale "modello organizzativo predeterminato *ex lege*").
- ▶ Nell'adozione dei modelli di organizzazione ogni società sportiva non potrà fare a meno di dotarsi di personale avente le caratteristiche richieste da tale fonte normativa e, di conseguenza, **qualsiasi prova liberatoria** – dettata dal **combinato disposto del D.Lgs 231/01, D.Lgs 81/01 e D.M. 13 agosto 2019** - non potrà prescindere dalla **idonea osservanza dei precetti** in esso contenuti.

MODELLI ORGANIZZATIVI, CODICI ETICI, DECRETO STEWARD

Grazie dell'attenzione

▶ Dott. Ernesto Caggiano